

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 14/10/2024, n. 9802

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. DI NICOLA Vito	- Presidente
Dott. GALTERIO Donatella	- Consigliere rel.
Dott. BUCCA Lorenzo Antonio	- Consigliere
Dott. GIORGIANNI Giovanni	- Consigliere
Dott. BOVE Valeria	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Mo.En., nato a R il (Omissis)
avverso la sentenza in data 13.12.2023 della Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv.
Francesco Flavio D'Urso, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la
refusione delle spese di rappresentanza e difesa come da notula allegata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.12.2023 la Corte di Appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha dichiarato Mo.En. colpevole dei reati maltrattamenti a decorrere dall'anno 2018 (capo 1), di lesioni personali commesse in data 17.7. 2021 (capo 2) e di violenza sessuale risalente al giorno successivo (capo 3) condannandolo alla pena di sei anni di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 572 cod. pen. e al vizio motivazionale, che dall'espletata istruttoria fosse emerso un rapporto difficile e conflittuale tra i due partner con manifestazioni di violenza ad opera di entrambe le parti, tanto da essere stato interrotto più volte con conseguenti sospensioni della convivenza, elementi questi che di per sé consentono di escludere sia la stabile convivenza tra l'agente e la p.o., sia la condizione di soggezione di quest'ultima, sia l'abitudine del reato. Contesta in relazione al primo profilo l'affermazione della Corte di appello secondo cui ai fini del perfezionamento del delitto è sufficiente che la relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e di solidarietà, rilevando come, invece, debba trattarsi di un rapporto "di tipo familiare, di convivenza oppure di autorità o di affidamento" di natura abituale, nella specie insussistente per essere stata la relazione sentimentale più volte interrotta per lunghi periodi di tempo per volontà dello stesso imputato; in relazione al secondo profilo lamenta il travisamento della prova stante l'omessa disamina sia della copiosa documentazione prodotta dalla difesa, costituita dai numerosi messaggi estrapolati dal cellulare del prevenuto, oggetto anche di perizia di parte, dai quali era evincibile che si trattava di una relazione in cui nessuna delle parti era succube dell'altra essendo entrambi due soggetti gelosi, dediti all'alcool e all'uso di droghe, e litigiosi, sia delle dichiarazioni della stessa vittima, non compatibili con i messaggi con cui proclamava il suo amore nei confronti del compagno o in cui ammetteva, a seguito dei loro litigi, di averlo "trattato malissimo". Rileva inoltre, quanto all'aggravante di cui all'art. 572 secondo comma cod. pen., che a nessuno degli episodi di violenza avesse mai assistito, a detta della stessa p.o., la figlia minore Gi., con ciò dovendosi escludere che quest'ultima fosse stata presente ai fatti del 25.6.2021, e che era stato altresì provato, alla luce delle dichiarazioni rese dalla vittima, dall'imputato e dalla madre di costui, che agli episodi del 17 e 18 luglio 2021 non aveva mai preso parte il figlio minore dell'imputato: deduce sul punto l'irrelevanza del fatto che il bambino fosse stato trovato in casa dagli agenti intervenuti in data 18 luglio 2021, posto che, dormendo in un'altra stanza, quand'anche fosse stato svegliato dalle urla della p.o., non poteva aver assistito ad alcuna scena litigiosa, avendo lo stesso prevenuto portato in piena notte la donna nel pub sotto casa.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la sussistenza del reato di lesioni, osservando che l'acciaccamento del piede destro della vittima era stato una conseguenza accidentale del violento litigio come ben lasciava intendere, al di là delle dichiarazioni della p.o., il contesto della vicenda e che perciò il reato in questione doveva ritenersi, proprio perché conseguenza non voluta dell'azione, assorbito in quello di maltrattamenti.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 609-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la condizione di vessazione della vittima relativa al reato di maltrattamenti fosse stata indebitamente estesa ai rapporti sessuali, senza considerare gli elementi indiziari concernenti l'abitudine della coppia di praticare il sesso con modalità violente, volte all'appagamento dei reciproci desideri erotici, nonché il contesto litigioso in cui si era inserita la condotta in contestazione, tali da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo. Contesta, pertanto, l'affermazione di responsabilità fondata su labili elementi accusatori, ovverosia sulle sole dichiarazioni della p.o. e su un certificato medico, senza che fossero stati presi in esame gli elementi addotti dalla difesa, ovverosia la condizione di obnubilamento in cui versava il prevenuto per aver assunto insieme alla compagna alcol e droghe e comunque l'immediata cessazione della condotta al momento in cui la donna aveva manifestato il suo dissenso allorché si era ritratto dal rapporto orale e aveva contestualmente sfilato il manico di scopa dalla sua vagina.

2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 538 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la quantificazione del danno dovuto alla parte civile nella somma di Euro 15.000, in difetto di alcuna dimostrazione da parte di quest'ultima del pregiudizio subito, quanto meno sul piano patrimoniale, nulla essendo stato provato né allegato in ordine alle spese sostenute per le terapie farmacologiche, né per le visite mediche relative alle conseguenze psicofisiche asseritamente subite.

3. Con atto trasmesso via Pec in data 7.10.2024 la parte civile La.Ba. ha formulato, per il tramite del proprio difensore, le proprie conclusioni, come in epigrafe trascritte

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuna delle plurime contestazioni di cui si compone il primo motivo, relativo al reato di maltrattamenti, può ritenersi fondata.

1.1. In ordine alla sussistenza della convivenza la censura si pone al limite dell'inammissibilità stante la genericità della sua stessa articolazione.

Pur deducendo che vi fossero state svariate interruzioni del rapporto che legava la vittima all'imputato all'interno di una convivenza more uxorio che neppure la difesa smentisce, non soltanto nulla di più specifico viene aggiunto dal ricorrente in ordine alla durata dell'ecceputa interruzione, che in verità anche la sentenza impugnata conferma, ma neppure vengono enucleati gli episodi vessatori verificatisi al di fuori della coabitazione sotto lo stesso tetto. Ora non è certo la burrascosità del rapporto sentimentale ad escludere la continuità della convivenza quando il progetto primigenio perseguito da persone legate fra loro da un legame affettivo sia comunque quello di una condivisione di vita, improntata ad una reciproca

assistenza e solidarietà, come del resto comprova il fatto che ai periodi di interruzione - periodi dei quali non è neppure indicata dalla difesa l'estensione - abbia sempre fatto seguito nell'arco del triennio tra il 2018 e il 2021 la ripresa della relazione affettiva e, con essa, della coabitazione, emblematica di una mantenuta consuetudine di vita comune e per l'effetto del patto di mutua cooperazione.

La approssimazione delle dispiegate doglianze non consente pertanto di reputare passibile di alcuna censura l'affermazione dei giudici distrettuali che, muovendo dal presupposto, non espressamente confutato, che gli episodi vessatori fossero avvenuti durante la convivenza o comunque la loro assidua frequentazione, hanno ricondotto il legame tra la vittima e l'imputato ad una relazione affettiva e solidaristica, caratterizzata da una progettualità di vita comune, accedendo all'interpretazione suggellata dalla giurisprudenza di questa Corte che, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, ritiene assimilabile, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen., ai concetti di "famiglia" e di "convivenza" i rapporti connotati da un radicato e stabile legame affettivo interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che implicino reciproche aspettative di affidamento ed assistenza reciproca e siano al contempo fondati su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua, intesa come centro della vita familiare ed affettiva, che tuttavia non si estende alla continuativa compresenza sotto lo stesso tetto (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 9663 del 16/02/2022, Rv. 283120; Sez. 6, Sentenza n. 39532 del 06/09/2021, Rv. 282254).

1.2. Né può essere seriamente messo in dubbio l'elemento dell'abitudine a fronte del nutrito numero di episodi vessatori che hanno caratterizzato l'arco temporale di un triennio, analiticamente passati in rassegna da parte dai giudici distrettuali, senza che la condizione di reciprocità dei maltrattamenti risulti nulla di più di una contestazione labiale.

Oltre al rilievo che, come condivisibilmente già puntualizzato da questa Corte, il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno vicendevole gli uni degli altri, poiché l'art. 572, cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere reciprocamente (Sez. 1, Sentenza n. 19769 del 10/04/2024, Rv. 286399), va comunque osservato che non sono le eventuali reazioni della p.o. ad elidere il regime di vita vessatorio, e dunque la serialità delle condotte maltrattanti, richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa, di cui è lo stesso numero ad evidenziare la sistematicità. Ed è proprio dall'abitudine che deriva lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato all'aggressore dal vincolo familiare o parafamiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018 - dep. 11/10/2018, C, Rv. 27451902; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012 - dep. 25/06/2012, Rv. 253041).

1.3. Del resto, la posizione di supremazia di fatto rivestita dall'imputato nei confronti della compagna è diffusamente lumeggiata dalle sue condotte maltrattanti, costituite, secondo quanto dichiarato dalla vittima e dai riscontri documentali acquisiti, così come dalle deposizioni raccolte provenienti anche dalla cerchia dei familiari del prevenuto, dal controllo ininterrotto della donna, dall'accesso costante al suo profilo dei social network e al suo cellulare che ove contenente messaggi dubbi o comunque a lui non graditi veniva rotto in mille pezzi, dalle continuative ingiurie, minacce ed espressioni denigratorie, nonché dalle brutali aggressioni, a volte soltanto minacciate, a volte invece poste in essere con lesioni o tumefazioni del volto e del fisico provocatele a seguito dei suoi incontrollabili scatti di rabbia: tutti elementi che non consentono di ravvisare alcuna condizione paritetica all'interno della relazione tra l'uomo e la donna dove era solo quest'ultima ad essere in balia delle brutali, incontenibili prevaricazioni del partner, dimostrata proprio dall'atteggiamento ondivago da costei tenuto nel corso della relazione, rivelatore di tutta la sua dipendenza affettiva, alternandosi ai messaggi dal contenuto amorevole indirizzati al compagno e alla sua permanenza sotto lo stesso tetto, querele successivamente rimesse e momentanee interruzioni della coabitazione, nella speranza, sentimento che di norma caratterizza il circuito della violenza domestica cd. di genere, che costui si ravvedesse e cambiasse atteggiamento.

Né in ogni caso la difesa fornisce alcuna evidenza contraria, limitandosi a fare riferimento a non meglio specificati messaggi estrapolati dal cellulare dell'imputato, di cui neppure viene riprodotto il contenuto, malgrado venga intorno ad essi costruito un preteso travisamento della prova: censura questa che è di per sé inammissibile a fronte non solo di una condanna in doppia conforme, ma altresì priva di alcuna documentazione afferente alla prova che si assume travisata (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053).

1.4. Neppure può ritenersi fondata la contestazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 572 secondo comma cod. pen.

La doglianza articolata al riguardo è affidata ad un'allegazione del tutto avulsa dall'accertamento compiuto in termini conformi da entrambe le sentenze di merito. Mentre la configurabilità della circostanza in esame è stata esclusa sin dalla pronuncia di primo grado con riferimento all'episodio di maltrattamenti del 25.6.2021, così come il coinvolgimento della figlia minore della p.o., Gi., il riferimento alla quale è menzionato solo incidentalmente dai giudici distrettuali al fine di tratteggiare la noncuranza da parte dell'imputato sulle possibili ricadute delle sue condotte brutali e vessatorie in capo alla prole convivente, l'affermazione contenuta nel presente ricorso, secondo cui il figlio minore dell'imputato si trovava in costanza delle condotte poste in essere nella notte tra il 17 e il 18 luglio in casa, ma dormiva, è platealmente smentita dalla ricostruzione tanto della sentenza impugnata quanto di quella di primo grado. Sostenere, come fa la difesa, che il bambino, una volta desto, non abbia visto alcunché perché la donna era stata condotta dall'imputato nel pub sotto casa, equivale ad un

palese travisamento del fatto posto che il coinvolgimento del minore risulta essere avvenuto, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, rispetto alla quale nessun travisamento della prova risulta essere stato formulato, nella successiva parte della serata quando, al ritorno dal pub, il padre aveva percosso la compagna insultandola, prendendola a calci e strappandole persino ciocche di capelli così da provocarne in reazione le urla, sentendo le quali il minore era scoppiato a piangere.

Alla luce di tale accertamento del tutto influente diventa la circostanza che il ragazzino non abbia visto quanto accadeva in casa, essendo il pianto in cui è scoppiato la dimostrazione ineludibile che avesse pienamente percepito l'aggressione posta in essere dal padre nei confronti della compagna. Ed invero ciò cui il legislatore ha inteso, ai fini della configurabilità dell'aggravante ad effetto speciale ex art. 572 secondo comma cod. pen., con la locuzione "in presenza del minore" conferire rilevanza è la percepibilità dell'atto, la quale non si realizza soltanto attraverso il senso della vista, ma coinvolge tutte le componenti sensoriali, mediante le quali un individuo è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni che portano all'assimilazione dell'evento di cui è stato partecipe. La disposizione in esame, applicabile quando "il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore" ha infatti inteso, nell'unificare due condizioni fra loro del tutto diverse, nell'un caso trattandosi di uno spettatore e nell'altro della vittima di una condotta lesiva della propria integrità psico-fisica, alzando la soglia di protezione di soggetti il cui sviluppo psico fisico sia in piena formazione, parificare, con l'inasprimento della sanzione applicabile, ogni situazione di coinvolgimento del minore all'interno di una condotta delittuosa riconducibile ai maltrattamenti in ragione delle possibili ricadute sul suo equilibrio, a tutela della corretta formazione della personalità dell'individuo quando la stessa sia nel percorso di crescita ancora in fieri. In tali termini si è, del resto, già espressa questa Corte con riferimento all'aggravante comune prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies cod. pen., la cui formulazione è perfettamente sovrapponibile a quella in esame, all'esito di una condivisibile interpretazione di ordine sistematico delle figure delittuose contemplanti quale elemento costitutivo la presenza di un determinato soggetto, quali l'ingiuria, che richiede la presenza della persona offesa, ovvero il delitto di corruzione di minorenni che presuppone anch'esso la presenza del minore per approdare alla conclusione, pienamente coerente in punto di diritto, che non è necessario che il reato sia commesso sotto gli occhi del soggetto cui si è inteso conferire tutela, essendo sufficiente che costui lo percepisca (Sez. 1, Sentenza n. 12328 del 02/03/2017, Gioia, Rv. 269556 che ha ritenuto, in relazione ad un omicidio commesso nella stanza attigua a quella in cui si trovava il figlioletto della vittima, la configurabilità dell'aggravante ex art. 61 n. 11-quinquies cod. pen. per avere il minore, pur non presente fisicamente alla scena del delitto, comunque percepito la sua realizzazione).

2. Il secondo motivo, relativo al concorso tra il reato di lesioni e quello di maltrattamenti ai danni della compagna, è inammissibile.

Il ricorrente fonda le sue contestazioni su considerazioni astratte, ovverosia prive di attinenza con la piattaforma probatoria su cui la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità.

Sono infatti le dichiarazioni della p.o., la cui attendibilità non è neppure contestata, ad asseverare l'intenzionalità della condotta dell'imputato che le aveva voluto "acciacciare il piede" mentre era scalza in casa. Insuscettibile di alcuna censura è conseguentemente la unitarietà del dolo relativo al delitto di lesioni che concorre necessariamente con l'aggressione fisica della donna colpita con percosse, calci, pugni e persino morsi alla testa così da strapparle ciocche di capelli.

3. Quanto al terzo motivo, con cui si contesta il concorso fra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale, occorre rilevare quanto segue.

Premesso che secondo il pressoché univoco orientamento giurisprudenziale il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa (ex multis Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015 - dep. 29/09/2016, P.G. in proc Z, Rv. 267595; Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 23/09/2020, Rv. 280818), la difesa non riesce neanche ad enucleare la sovrapposibilità delle due condotte, che invece risulta esclusa dal fatto che il delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen. è, sin dall'imputazione, circoscritto ad un solo episodio avvenuto in data 18.7.2021, diverse e molteplici essendo le condotte concorrenti alla configurabilità del delitto ex art. 572 cod. pen. di cui al capo 1) ove la condotta descritta al capo 3) neppure è menzionata.

Quantunque la brutale profanazione della sessualità della vittima, penetrata nelle sue parti intime con il bastone di un scopa, sia avvenuta in un contesto di violenze domestiche, reiteratosi anche quel giorno ove era stata preceduta da un'aggressione di tale intensità da aver indotto i vicini di casa a chiedere, sentendo anche le urla del figlioletto dell'imputato, l'intervento delle Forze dell'Ordine e proseguita, al rientro a casa della donna dall'ospedale dove era stata portata dagli agenti di polizia, in un susseguirsi di minacce, epiteti ingiuriosi ed insensate imposizioni volte solo ad acuire il dolore della vittima, le suddette vessazioni risultano prive di alcun nesso di strumentalità rispetto alla costrizione sessuale che si staglia come una condotta a se stante, soltanto inseritasi diacronicamente nel clima vessatorio con cui l'imputato si interfacciava con la compagna, né si esauriscono nel compimento dell'atto sessuale. La mancata coincidenza tra le due condotte è evidente sol che si consideri che i ripetuti maltrattamenti patiti dalla vittima noi erano stati limitati alla penetrazione vaginale, che appare soltanto in termini di efferatezza l'apice di un excursus protrattosi senza soluzione di continuità nel corso dell'intera giornata, e che resta in ogni caso soltanto una delle molteplici

espressioni del dominio materialmente esercitato dal prevenuto, in una sorta di delirio di onnipotenza, nei confronti della convivente.

Del tutto inconsistenti si rivelano le doglianze difensive con cui si vorrebbe sostenere che le pratiche sessuali all'interno della coppia fossero improntate a modalità violente per desiderio di entrambi i partner: non solo di tale asserita consuetudine manca qualsiasi evidenza, ma è l'intero svolgimento dell'azione delittuosa ad escludere che si trattasse di un atto sessuale consenziente, avuto riguardo alla brutalità dell'aggressione improvvisa unitamente alle frasi denigratorie che la avevano preceduta, nonché alle accuse e alle umiliazioni rivolte alla donna anche nel corso del successivo rapporto sessuale, imposte in prosecuzione della ferina penetrazione con il bastone della scopa.

4. Inammissibile deve ritenersi, infine, il quarto motivo, relativo alla liquidazione del danno in favore della parte civile.

La contestazione difensiva si fonda sulla mancata dimostrazione degli esborsi sostenuti dalla p.o. per le terapie mediche o farmacologiche necessarie, laddove il danno liquidato in via equitativa dal Tribunale e confermato dalla Corte distrettuale non attiene affatto al profilo patrimoniale, essendo state contemplate le ben diverse voci relative al pregiudizio morale subito, avuto riguardo, come puntualizza la sentenza impugnata, alla brutalità delle condotte delittuose, alla loro protrazione nel tempo e alle entità delle sofferenze fisiche e psicologiche patite dalla donna. Del resto, le doglianze sollevate con il ricorso in appello non avevano ad oggetto l'entità della liquidazione definitiva del danno, bensì di una pretesa provvisoria che, invece, non era stata mai concessa dal giudice di primo grado, onde non possono trovare ingresso nella presente fase di legittimità censure afferenti a punti mai contestati innanzi ai giudici del gravame, sui quali non incombeva, malgrado le argomentazioni spese, neppure alcun onere motivazionale in ordine alla conferma delle statuizioni civili.

Il ricorso deve essere in conclusione rigettato, seguendo a tale esito l'onere delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. A carico del ricorrente devono essere altresì poste, in ragione del principio della soccombenza, le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, liquidate in applicazione del tariffario vigente

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge.

In caso di presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2025.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2025

21/03/2025